

*promulgata dal Governo il 7 marzo 1870* <sup>1</sup>

**Art. 1**

Opere a fiumi e torrenti non potranno eseguirsi in modo che ne possa provenire danno e pregiudizio ad altri coerenti o del resto interessati alle dette acque. <sup>2</sup>

**Art. 2**

Tutti i lavori che hanno di mira di levare i pericoli derivanti dalle acque, quindi qualsiasi specie di ripari, dovranno venire eseguiti nei diversi comuni adiacenti ad un territorio fluviale o ad una sezione del medesimo nella conformità necessaria a raggiungere lo scopo.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Spetta allo Stato di procurare tale concordanza, o in generale di esercitare la necessaria sorveglianza e direzione, onde impedire ripari ad acque che potessero tornar di danno, promuovendo invece quelli che sono utili.

<sup>2</sup> Tale sorveglianza e direzione dello Stato dovrà estendersi a tutti i fiumi maggiori e più pericolosi e particolarmente a quelli, su cui giacciono molti comuni o corporazioni.

**Art. 4**

Le arginature, sotto riserva di condizioni di diritto privato, sono affare comunale ed incombe ai comuni di corrispondere a miglior potere alle esigenze, avendo riguardo all'assicurazione del proprio territorio del pari che agli obblighi verso la totalità quanto ad ovviare pericoli comuni, assicurare strade ecc.

**Art. 5**

La esecuzione di arginature ed altri ripari potrà essere decretata in comuni, corporazioni e tra altri cointeressati per scopi d'arginamento mediante la maggioranza di voti.

**Art. 6** <sup>3</sup>

Oltre i ripari che il Cantone è obbligato di eseguire per le sue strade o altra proprietà dello Stato da solo o in comunione con altri interessati, in ispecie comuni <sup>4</sup>, esso corrisponderà per tutte le correzioni di fiumi e sistemazioni di torrenti montani le quali vengono eseguite dai comuni con sovvenzione della Confederazione <sup>5</sup>, dei sussidi cantonali in ragione del 10 a 20 per cento delle spese di costruzione <sup>6</sup> e ciò a seconda dell'importanza del lavoro e delle forze finanziarie dei comuni. Oltre ciò il Gran Consiglio potrà, dietro rapporto e proposta del Governo, se l'esige un interesse generale del Cantone e specialmente nei casi in cui i mezzi dei primi interessati non bastassero a scongiurare pericoli minaccianti una più grande parte del Cantone, accordare dei sussidi cantonali ancora maggiori per i ripari a ciò necessari. Al Governo spetta il diritto di far eseguire e mantenere a spese dei comuni questi lavori di ripari a fiumi e torrenti sussidiati dal Cantone dall'Ufficio cantonale delle costruzioni pubbliche. Le domande di sovvenzione devono essere inoltrate, prima di dar principio all'esecuzione, al Governo che fisserà la quota del sussidio. L'ammissione spetta al Gran Consiglio.

**Art. 7**

Il Governo per proprio avviso o in seguito a proposta di comuni e corporazioni partecipanti per la correzione, arginamento ed imbrigliamento di fiumi e torrenti montani farà rilevare ed elaborare piani a spese del Cantone. <sup>7</sup> Questi debbono riferirsi alla maggiore dirittura di linea possibile, avuto riguardo ad un appoggio sicuro, alla concordanza tra linee di arginamento superiore ed inferiore, come pure tra quelle da porsi su tratti di ripa giacentesi dirimpetto, alla larghezza dell'alveo del fiume, inoltre alla forma, altezza e modo di costruzione degli argini ed altri ripari, nell'imbrigliamento specialmente anche alla situazione delle singole opere ed alla distanza delle stesse tra loro, e debbono riunire colla opportunità la maggiore facilità possibile dell'esecuzione. Il piano d'arginatura deve quindi eziandio stabilire, se e quali tratti vecchi d'arginatura potranno essere conservati con cambiamenti o senza e quali altri potranno mantenersi temporaneamente, finché vengano sostituiti da arginature sulle linee nuove. Ove ciò sia fattibile, dovrà il medesimo fissare lungo le arginature anche un tratto di terreno ripuario da piantarsi a bosco o a macchia.

**Art. 8**

I piani d'arginature che consisteranno quindi di piani tecnici e di una prescrizione delle determinazioni ulteriormente necessarie, dovranno, elaborati che siano giusta le naturali sezioni fluviali, venir presentati ai cointeressati (comuni, corporazioni ecc.), onde ottenere a questo scopo un accordo. In caso contrario il Governo stabilirà da sé con la maggior considerazione possibile dei desideri esposti il piano d'arginatura per la rispettiva sezione fluviale. Contro la deliberazione dello stesso si potrà da più interessati o da singoli inoltrare ricorso alla Commissione di Stato, senza deposito, ma osservando però il termine perentorio di tre settimane. <sup>8</sup>

## Art. 9

<sup>1</sup> Tutte le nuove costruzioni future dovranno aver luogo sulle linee stabilite nel piano d'arginamento e secondo il tracciamento di un ingegnere incaricato dal Governo.

<sup>2</sup> Anche altre costruzioni idrauliche, per esempio ponti ed imbocchi di canali, non potranno urtare col piano d'arginamento. Il Governo è autorizzato di far sospendere e levare a spese di cui spetta tutte le costruzioni, nelle quali ciò s'avesse a verificare.

## Art. 10

<sup>1</sup> I comuni sono in dovere di cooperare, in ragione delle forze e dei mezzi loro, alla costruzione delle loro linee d'arginamento ed altri ripari di difesa.

<sup>2</sup> Il Governo dovrà verificare col mezzo d'ispezioni annuali la esatta esecuzione ed il conveniente procedimento dei lavori e darne relazione al Gran Consiglio.

## Art. 11

La legge cantonale sulla espropriazione <sup>9</sup> ha applicazione per le costruzioni d'arginamento e di difesa e per le correzioni d'acque, che in conformità alla presente legge venissero ad attuarsi, per quanto si riferisce a terreno, materiale d'arginatura e pietre.

## Art. 12 <sup>10</sup>

Abrogato

### Note finali

- 1 Protocollo della Commissione di Stato del nov. 1868, 78, 79, e del mar. 1869, 8, 9; PGC giu. 1868, 72, giu. 1869, 10, 11, 91, nov. 1869, 16, 39, 42
- 2 Per i confini nei corsi d'acqua corretti cfr. il DG sulla fissazione dei confini fra le acque pubbliche e il terreno appartenente a privati o a corporazioni, BR 217.400 (non tradotto)
- 3 Testo giusta decreto popolare 25 ott. 1908; M 5 mag. 1908, 99; PGC della primavera 1908, 102
- 4 Cfr. l'art. 13 legge stradale, CSC 807.100
- 5 Cfr. la LF sulla polizia delle acque, RS 721.10
- 6 Con suo decreto 15 mar. 1982 il Governo ha così regolato le prestazioni cantonali:
  1. Alle spese di correzioni fluviali e di opere di protezione sussidiate dalla Confederazione con almeno il 32 % il Cantone versa il massimo del contributo ordinario previsto nell'art. 6 della legge sulle arginature, cioè il 20 %.
  2. Se la Confederazione concede meno del 32 % quale contributo ordinario a una correzione fluviale o a un'opera di protezione, il contributo cantonale va calcolato di regola in base all'equazione
$$K = \frac{B}{32\%} \times 20 (\%)$$

K = Contributo cantonale  
B = Contributo federale ordinario accordato per la relativa opera  
Il contributo computato va ridotto in modo da ottenere la cifra tonda inferiore.
- 7 Circa la partecipazione alle spese di progettazione e di direzione dei lavori cfr. il DG 23 dic. 1913, BR 807.800 (non tradotto)
- 8 Abrogata la Commissione di Stato dalla Costituzione cantonale del 1892, le sue competenze di autorità di ricorso sono passate al Gran Consiglio giusta l'art. 3 Disp. transitorie della Costituzione, CSC 110.110, che le detiene anche dopo l'entrata in vigore della LTA
- 9 CSC 803.100; cfr. anche l'art. 8 LF sulla polizia delle acque, RS 721.10, circa l'applicazione della LF sull'espropriazione
- 10 Abrogazione giusta revisione tramite art. 1 cif. 16 della legge sull'adeguamento di leggi all'art. 6 cif. 1 CEDU e art. 98a OG